



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 30 ottobre 2020

CIRCOLARE 17/2020: Decreto Ristori

Gentili Clienti,

lo scorso 28.10.2020 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il DL n. 137, denominato 'Decreto Ristori', in vigore da ieri. Il decreto contiene misure urgenti per la tutela della salute e per il **sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti** dall'epidemia Covid-19, in seguito alle disposizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Come di consueto, con la presente circolare informativa cercheremo di illustrare le principali novità di interesse per la generalità dei clienti.

Disposizioni in materia di Lavoro e Previdenza

NUOVI TRATTAMENTI DI CIG

Il decreto prevede il riconoscimento ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, degli ammortizzatori (Cigo, Aso, Cassa in deroga), per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (causale Covid-19), della durata massima di ulteriori **6 settimane**.

Le sei settimane di cui al decreto in commento devono essere collocate nel periodo ricompreso **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane.

I nuovi ammortizzatori sono cofinanziati dal datore di lavoro. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano infatti un **contributo aggiuntivo** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

Contributo	Riduzione di fatturato
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa	Riduzioni di fatturato inferiore al 20%
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa	Senza riduzione di fatturato
Nessun contributo	Per: 1. riduzioni di fatturato superiori al 20%, 2. avvio attività nel 2019, 3. attività sospese o chiuse a seguito di provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve **presentare all'Inps domanda di concessione**, nella quale **autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato**.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Viene prorogata al **31 gennaio 2021** (il decreto agosto aveva previsto fino al 31 dicembre 2020, vedasi nostra circolare n. 16/2020) la preclusione all'avvio delle procedure di licenziamento. Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all' articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni **non si applicano**:

- nelle ipotesi di **licenziamenti** motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**;
- nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- in caso di **fallimento**, quando sia disposta la cessazione dell'attività.

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO

Un **genitore** lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della **quarantena del figlio convivente**, minore di 16 anni, disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, **può astenersi** dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dall'ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni, **con congedo straordinario retribuito al 50%**. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Disposizioni in favore di determinate categorie

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere gli operatori dei **settori economici** interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 1**.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente punto, ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019

Per i soggetti che hanno **già beneficiato del contributo** a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il predetto ristoro, **il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall'Allegato 1, **prendendo come base il contributo già erogato, maggiorato delle percentuali** previste nell'allegato 1. Ad esempio un bar, una gelateria o una pasticceria che aveva richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari ad euro 3.000 riceverà un nuovo contributo a fondo perduto pari ad euro 4.500, ossia il precedente contributo moltiplicato per il

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 - cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropecc.it



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

150%. Non sarà necessario presentare ulteriori istanze, in quanto il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate;

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Per le imprese operanti nei **settori** riportati nella tabella di cui **all'Allegato 1**, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 D.L. 34/2020) spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre**.

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA SETTORI LIMITATI DA NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi** i termini relativi ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail** dovuti per la **competenza del mese di novembre 2020**.

La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Dpcm 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati **nell'Allegato 1** i cui dati identificativi saranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a Inps e a Inail, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi ai sensi della presente disposizione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16.03.2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215

TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com

MAIL PEC: a.lazzati@consulentidellavoropec.it